



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti  
SERVIZIO XXIII

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.Lgs N. 163/2006 E S.M.I.**

**PER L’AFFIDAMENTO DEL**

**Servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e monitoraggio delle attività pubblicitarie e informative previste dalle linee guida al piano di comunicazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Siciliana**

**CIG: 3729744A1B - CPV: 79341000-6**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

## **SOMMARIO**

- 1) CONTESTO E OBIETTIVI
- 2) OGGETTO DELL'APPALTO
- 3) STIPULA DEL CONTRATTO
- 4) CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- 5) DURATA DEL CONTRATTO
- 6) IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA
- 7) PAGAMENTI
- 8) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 9) RAPPORTI CONTRATTUALI
- 10) SOSPENSIONE DEI SERVIZI
- 11) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- 12) EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- 13) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
- 14) RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA
- 15) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- 16) VERIFICHE E PENALI
- 17) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
- 18) SUBAPPALTO
- 19) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / CESSIONE DEL CREDITO
- 20) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
- 21) QUINTO D'OBBLIGO
- 22) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE  
ESECUZIONE
- 23) CONTROVERSIE

## **1. CONTESTO E OBIETTIVI**

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Segreteria generale della Regione Siciliana e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "l'Appaltatore"), avente ad oggetto l'affidamento a terzi del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e monitoraggio delle attività pubblicitarie e informative previste dalle linee guida al piano di comunicazione del CO.RE.COM. Sicilia.

## **2. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto dell'appalto è indicato all'art. 1 del Capitolato Tecnico.

## **3. STIPULA DEL CONTRATTO**

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai fini della stipulazione del contratto, l'Amministrazione inviterà l'Aggiudicatario ad adempiere, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo fax, a quanto di seguito riportato:

- costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- indicare un numero di conto corrente bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto nel rispetto delle disposizioni normative previste dal combinato disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dall'art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 15/2008 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187/2010 e s.m.i.;
- produrre la seguente documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge:
  - per le società, certificato del tribunale competente per giurisdizione, in data non anteriore a sei mesi da quella dell'aggiudicazione della gara nel quale, siano riportati i nominativi e le generalità delle persone titolari delle cariche sociali e la ragione sociale del soggetto Aggiudicatario, nonché l'attestazione che la stessa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tale situazione;
  - per le imprese, certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in data non anteriore a sei mesi da quella dell'aggiudicazione della gara, attestante l'attività specifica del soggetto partecipante e il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 comma 1 del DPR 3 giugno 1998, n. 252 (per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente);
  - certificato del casellario giudiziario di cui all'art.21 del D.P.R. n. 313/2002 in data non anteriore a sei mesi da quella dell'aggiudicazione della gara rilasciato dall'autorità competente. Tale certificato deve essere prodotto:
    - dal titolare e dal direttore tecnico per le imprese individuali;
    - dai soci e dal direttore tecnico per le società in nome collettivo;
    - dai soci accomandatari e dal direttore tecnico per le società in accomandita semplice;
    - dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico per le società di qualunque altro tipo;
  - documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 210/2002 convertito dalla L. n. 266/2002 e di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- per i raggruppamenti, la documentazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 37 co. 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Ove l'Aggiudicatario, nel termine di trenta giorni dalla data indicata nel suddetto invito, non abbia ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto sopra richiesto, o non si sia presentato per la firma del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e convocherà il concorrente che segue immediatamente in graduatoria per la sottoscrizione.

Verificato l'esatto adempimento di quanto sopra indicato e la regolarità della documentazione presentata, il contratto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, viene stipulato, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 co. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di bollo e registro e quelle notarili.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L'Amministrazione acquisirà, preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto, le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i.. Qualora il prefetto attesti la presenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'Amministrazione procederà all'esclusione dell'Aggiudicatario.

Nel caso in cui il contratto sia stato nel frattempo stipulato, quest'ultimo si intende sottoposto a condizione risolutiva: pertanto, qualora venga accertata l'esistenza di alcune delle cause ostative previste dalla Legge n. 575/1965 e s.m.i. successivamente alla stipula, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed al conseguente recesso dal contratto stesso come previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i., nonché all'assegnazione dell'aggiudicazione al Concorrente che segue in graduatoria e all'incameramento delle garanzie provvisorie.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l'Amministrazione recederà, in qualsiasi momento, dal contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, co. 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i..

#### **4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato tecnico, nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

#### **5. DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è fissata in 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.

L'Amministrazione si riserva di affidare, ex art. 57 co. 5 lett. a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., all'Aggiudicatario eventuali servizi complementari non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale qualora a seguito di circostanze impreviste diventino necessari all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, per un valore complessivo non superiore al 50% dell'importo del contratto iniziale.

## **6. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA**

Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico, l'ammontare complessivo dell'appalto, per la sua intera durata prevista in 12 (dodici mesi), viene stimato in complessivi euro 111.000,00 (centoundicimila/00), oltre I.V.A.

## **7. PAGAMENTI**

L'importo per lo svolgimento dei servizi sarà erogato come segue:

- a) una rata di acconto pari al 10% dell'importo dell'aggiudicazione.
- b) due rate pari al 40% dell'importo dell'aggiudicazione previa dimostrazione dell'avvenuta e completa realizzazione delle attività previste nel periodo di riferimento come da cronoprogramma e presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai corrispettivi contrattualizzati controfirmato dall'Amministrazione appaltante a conferma della effettiva e regolare esecuzione del servizio e della soddisfazione in relazione alle attività svolte.
- c) una rata a saldo dell'importo contrattuale pari al restante 10% dell'importo dell'aggiudicazione ad ultimazione del servizio di supporto previa presentazione della documentazione finale riepilogativa a dimostrazione dell'avvenuta e completa realizzazione delle attività previste e presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai corrispettivi contrattualizzati controfirmato dall'Amministrazione appaltante a conferma della effettiva e regolare esecuzione del servizio e della soddisfazione in relazione alle attività svolte.

La liquidazione avverrà, dedotte le eventuali penalità, a presentazione di regolare fattura emessa dall'Aggiudicatario, entro 60 giorni dal suo ricevimento. La suddetta liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Affidatario.

A tal fine, l'Aggiudicatario del presente appalto, si obbliga, nel rispetto delle disposizioni normative previste dal combinato disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, dall'art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 15/2008 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187/2010 e s.m.i., ad indicare un numero di conto corrente bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di detti obblighi comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

## **8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alle competenti Autorità.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli appartenenti alla filiera, un conto corrente bancario

o postale, acceso presso istituto bancario o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alla commessa pubblica. Tale adempimento è a carico anche degli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 e s.m.i. l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti come prima individuati, il codice identificativo gara (CIG).

L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

## **9. RAPPORTI CONTRATTUALI**

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro

di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

## **10. SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## **11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

## **12. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

## **13. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006 e s.m.i., contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte



dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

#### **14. RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA**

L'appaltatore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **15. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di

lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009 e s.m.i., il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Amministrazione competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **16. VERIFICHE E PENALI**

L'Amministrazione regionale si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa:

- la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nel Bando di gara, nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica;
- la coerenza del servizio con il Bando di gara, con il Capitolato tecnico, con il Disciplinare, con l'offerta tecnica della ditta aggiudicataria e con tutta la documentazione tecnica che quest'ultima predisporrà nel corso della realizzazione del servizio.

Le operazioni di verifica saranno condotte con la piena collaborazione del soggetto aggiudicatario senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, secondo un piano che sarà congiuntamente concordato e che potrà prevedere verifiche intermedie in corso d'opera.

Qualora a seguito degli accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione al soggetto aggiudicatario delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R anticipata via fax. Il soggetto aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax), entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via fax.

L'Amministrazione, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di sostituzione dei tecnici e degli altri componenti facenti parte del gruppo di lavoro operata senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante, sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo contrattuale; resta salvo il diritto alla risoluzione del contratto, qualora l'Amministrazione appaltante ritenesse a suo insindacabile giudizio che la sostituzione predetta, per la deteriore qualità dei curricula dei sostituti, costituisca un grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti;
- nel caso in cui fossero riscontrate da parte dell'Amministrazione appaltante, ritard', difformità, incompletezze o imperfezioni nella realizzazione, nonché sulla qualità dei prodotti realizzati, saranno concessi al soggetto aggiudicatario dieci giorni per sanare gli inconvenienti evidenziati. Trascorso tale termine, l'Amministrazione appaltante applicherà una penale pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Nell'ipotesi di cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

## **17. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO**

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: sospensione dei servizi, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per violazione di diritti di privativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto;
- cessione del credito.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e nei casi previsti dall'art. 2 della legge regionale 20.11.2008 n. 15 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione ;
- delle spese sostenute dall'appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

## **18. SUBAPPALTO**

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

- deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i.), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

## **19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

## **20. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **21. QUINTO D'OBBLIGO**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

## **22. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'Amministrazione nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell'esecuzione del contratto.

### **23. CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del Contratto sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Palermo.